

Gratuito Patrocinio
dal 13-11-2014



9788/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

- Rel. Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Oggetto

Fallimento -
Dichiarazione -
Opposizione - Reclamo
- Cooperative aventi
ad oggetto attività
agricole - Qualità di
impresa agricola
esentata dal
fallimento - Criteri
identificativi.

Ud. 11/03/2016 - CC

R.G.N. 28857/2014

Rep.

Ca. 9788

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28857-2014 proposto da:

FALLIMENTO PIANI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA ARL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliata in [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted], giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

PIANI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ARL IN
LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente
domiciliata in [redacted], [redacted]

dell'avvocato [REDACTED], che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

GREEN NETWORK LUCE E GAS SRI.;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1671/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI del 21/10/2014, depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ.:

«Con sentenza in data 28 ottobre 2014, la Corte d'Appello di Bari ha accolto il reclamo proposto, ex art. 18 LF, dalla soc. Piani Verdi scarl in liq., contro la sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva dichiarato il proprio fallimento su istanza del creditore procedente *Green Network Luce e Gas srl*.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso per cassazione la Curatela del Fallimento Piani Verdi scarl in liq., con atto notificato il 27 novembre 2014, sulla base di tre motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme della legge fallimentare (artt. 1 e 5) e degli artt. 1, comma 2, D. Lgs. n. 228 del 2001, 2135, 2511, 2512, 2513 c.c. e 111-septies disp. att. c.c.

La creditrice istante (*Green Network Luce e Gas srl*) non ha svolto difese ma la società debitrice ha resistito con controricorso.



Il ricorso appare manifestamente fondato, giacché, con riferimento alla problematica dell'esenzione dal fallimento della cd. impresa agricola:

a) con riguardo alla prima doglianza (violazione dell'art. 1 LF e art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 228 del 2001), risulta non considerato dal giudice di appello il tenore dello Statuto della società, così come prospettato dalla Curatela nel corso del giudizio di appello, con riferimento alle clausole (richiamate e riprodotte nel ricorso per cassazione) legittimanti l'ingresso fra i soci della cooperativa anche di società, genericamente intese (e perciò anche di società non agricole), in violazione del principio di diritto, più volte posto da questa Corte (da ultima, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28015 del 2013), secondo cui *«Le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale.»;*

b) con riguardo alle doglianze (violazione degli artt. 1, comma 2, D. Lgs. n. 228 del 2001, 2135, 2511, 2512, 2513 c.c. e 111-septies disp. art. c.c.) riportate sotto il 2° motivo, con le quali ci si duole della erronea assimilazione del concetto di «prevalenza», costituente la condizione per il riconoscimento della natura agricola delle attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c., con il concetto di «mutualità prevalente», proprio delle società cooperative anche commerciali, considerato




assorbente del primo, in quanto i due predicati vanno tenuti tra di loro nettamente distinti dovendosi fare applicazione del principio di diritto, secondo cui «*Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben essere presente anche in una società cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società ove svolga attività commerciale può, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545-terdecies cod. civ.*» (Sez. 1, Sentenza n. 6835 del 2014);

che, infatti, a tale proposito deve affermarsi il principio di diritto secondo cui:

anche per le cooperative aventi ad oggetto le attività agricole è dovere del giudice, oltre che quello della verifica delle clausole statutarie e del loro tenore, esaminare anche in concreto l'atteggiarsi dell'attività d'impresa svolta dal sodalizio mutualistico esaminando le attività economiche svolte, alla luce della disciplina introdotta dall'art. 1 del D. Lgs. n. 228 del 2001, senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell'effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente dell'esame dei presupposti di legge (art. 2135 c.c.) per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento (art. 1 LF);

che tale accertamento non risulta essere stato compiuto correttamente dal giudice del reclamo avendo quest'ultimo sovrapposto due nozioni che, invece, vanno tenute tra di loro nettamente distinte, anche per le diverse finalità che le caratterizzano;

c) con riguardo alla doglianza esposta nel terzo motivo (art. 5 LF) con la quale la curatela si duole dell'erronea affermata insussistenza dello



stato d'insolvenza in costanza di liquidazione volontaria, sul presupposto che l'istanza di fallimento era stata depositata il 9 gennaio 2013 e la messa in liquidazione della società era avvenuta il 13 dicembre 2013, il giudice del reclamo non ha preso in considerazione tale premessa temporale applicando non correttamente un principio di diritto (quello espresso, da ultimo, da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13644 del 2013) che suppone che il ricorso di fallimento sia proposto contro la società in liquidazione e non già che questa, dopo l'avvenuta notifica del ricorso per l'accertamento dell'insolvenza, si ponga volontariamente in liquidazione allo scopo di eludere gli effetti della sollecitata cognizione.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-*bis* e 375 n. 5 c.p.c.».

*

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Bari che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1^a sezione civile della Corte di cassazione, l'11 marzo 2016, dai magistrati sopra indicati.

Depositata in Cancelleria

Oggi, **12 MAR, 2016**



IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni

Il Presidente

Massimo Dogliotti

Sbordoni
IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni